

**CITTA' DI SETTIMO TORINESE**

**BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ED IL  
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DEI  
RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI MERCATALI**

**Articolo 1 -Definizione**

La Commissione di Mercato è un organismo elettivo composto da operatori su area pubblica ed è istituita in ogni singolo mercato.

**Articolo 2 -Funzioni**

La Commissione di Mercato ha il compito di collaborare, con funzioni consultive, con l'Amministrazione Comunale al fine di agevolare gli interventi necessari a migliorare il funzionamento della specifica area di mercato.

In particolare la Commissione di Mercato svolge funzioni consultive su:

- la ristrutturazione del mercato e relativi posteggi;
- attività promozionali;
- modifiche dell'orario di vendita;
- i provvedimenti di viabilità e sosta relativi alla zona di mercato
- le proposte di modifiche e miglioramenti da apportare alle strutture, alle attrezzature, ai servizi del mercato;
- su ogni altro punto ritenuto utile.

Agli incontri della Commissione di mercato sono presenti l'Assessore al Commercio, il Dirigente del Servizio Comunale competente.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale curare la verbalizzazione delle sedute. I verbali saranno inviati ai componenti ed alle Associazioni di Categoria

La Commissione di Mercato deve riunirsi almeno una volta l'anno e i pareri espressi dalla Commissione costituiscono espressione del parere degli operatori di mercato.

Per la trattazione di argomenti generali l'Amministrazione Comunale può convocare le commissioni di mercato dei 5 mercati settimanali in forma congiunta.

Alle riunioni sono comunque sempre invitati i rappresentanti delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

### **Articolo 3 -Composizione**

In ogni mercato è istituita una commissione composta nel modo seguente:

per mercati con oltre 100 posti complessivi:

- n° 3 componenti appartenenti al settore merceologico extralimentare;
- n° 3 componenti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- n° 2 componenti appartenenti al settore dei produttori agricoli;

per mercati con meno di 100 posti complessivi:

- n° 2 componenti appartenenti al settore merceologico extralimentare;
- n° 2 componenti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- n° 1 componenti appartenenti al settore dei produttori agricoli;

Nel caso in cui il numero totale dei titolari di posteggio sia inferiore a dieci, non è prevista l'elezione della Commissione di Mercato. La rappresentanza verrà garantita da un soggetto designato dagli stessi concessionari di posteggio.

Gli operatori soggetti a turnazione con il sistema del battitore, presenti nel mercato del giovedì e del sabato, votano come i titolari di posteggio relativamente al mercato in cui operano.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare alle riunioni anche operatori non facenti parte della Commissione di Mercato qualora le esigenze lo richiedano.

### **Articolo 4 -Elezioni**

Tutti gli operatori, concessionari di almeno un posteggio fisso sul mercato hanno diritto di voto e la possibilità di essere eletti; qualora lo stesso soggetto sia titolare sullo stesso mercato di più concessioni esprime un solo voto.

Nel caso di cessione di posteggio mediante affitto d'azienda, il relativo voto (sia attivo che passivo) è esercitato dal cedente, senza possibilità di delega al cessionario.

**Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori agli organismi consultivi, nel caso di presenza nelle graduatorie di operatori eletti in più mercati e di operatori esclusi sarà data la priorità ai primi degli esclusi.**

Le date e le sedi di svolgimento delle elezioni saranno comunicate agli operatori interessati al voto attraverso opportune forme di pubblicità e avvisi presso le bacheche dei mercati cittadini.

La sede delle votazioni è di norma l'area mercatale o altra sede individuata dall'Amministrazione.

## **Articolo 5 -Modalità**

I nominativi dei soggetti che possono essere eletti in un determinato mercato è messo a disposizione nelle bacheche dei mercati in ordine alfabetico con un numero progressivo seguito dal nome e cognome dell'operatore eleggibile; la candidatura va presentata almeno 30 giorni prima delle elezioni; l'indicazione elettorale può fare riferimento al numero oppure solamente al nome e cognome del prescelto; in caso di cognomi uguali è obbligatoria l'indicazione del nome.

Ogni operatore per essere ammesso al voto dovrà recarsi presso il seggio alla data stabilita, munito dell'originale dell'autorizzazione in suo possesso e di un documento di identità valido.

**Il titolare può delegare al voto, in forma scritta, esclusivamente il coadiuvante oppure il dipendente della ditta ovvero uno dei soci in caso di società.**

Ogni elettore potrà indicare al massimo tre preferenze e qualora venissero indicate più preferenze oltre al numero massimo consentito, il voto sarà ritenuto valido per i primi tre nominativi.

Sarà considerato nullo il voto relativo a nominativi non compresi nell'elenco degli operatori eleggibili o appartenenti a mercati diversi ovvero ad operatori non identificabili.

Risultano eletti gli operatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti risulterà eletto l'operatore con maggiore anzianità di concessione nel posteggio nell'area mercatale interessata.

Eventuali contestazioni sull'esito del voto dovranno essere formulate per iscritto entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dei risultati e saranno esaminate nei successivi sessanta giorni al Dirigente del Servizio Sviluppo Economiche.

Le schede verranno conservate per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore ad un anno dalla data dello scrutinio presso il Servizio Attività Economiche del Comune.

I rappresentanti delle Associazioni di Categoria possono sempre accedere ai seggi durante le operazioni di voto.

## **Articolo 6 -Validità dell'elezione**

Il Corpo di Polizia Municipale in collaborazione con il personale dell'ufficio "Servizio Attività Economiche" assicura il regolare svolgimento delle elezioni per quanto riguarda le modalità di apertura, svolgimento e chiusura dei seggi elettorali.

Al termine delle operazioni di voto gli addetti della Polizia Municipale provvedono a consegnare al personale dell'Ufficio "Servizio Attività Economiche" le urne contenenti le schede e tutto il materiale utilizzato nelle operazioni di voto. Il personale del suddetto

Ufficio cura lo spoglio in seduta pubblica e alla presenza di personale della Polizia Municipale e si procede quindi alla compilazione dell'elenco dei votati e alla proclamazione degli eletti.

Entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati, l'operatore eletto può rinunciare all'incarico comunicandolo per iscritto al Servizio Attività Economiche del Comune, in tal caso si procede alla sostituzione attingendo alla graduatoria e nominando il primo dei non eletti.

### **Articolo 7 -Durata**

La Commissione di Mercato rimane in carica cinque anni e comunque i componenti rimangono in carica fino alle nuove elezioni.

### **Articolo 8 -Sostituzioni**

In caso di non accettazione, di dimissioni dalla Commissione, decesso, cessione, revoca della concessione o altra causa impeditiva, il componente sarà sostituito attingendo alla graduatoria, nominando il primo dei non eletti.

In caso di assenza ingiustificata di un componente della commissione che superi le quattro convocazioni, è prevista la decadenza automatica dalla carica elettiva.

### **Articolo 9 -Comunicazioni**

I componenti della Commissione di Mercato, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati comunicano al Servizio SUAP Commercio del Comune un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica a cui faranno capo le convocazione e le comunicazione dell'Amministrazione.